

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 - Durata del contratto
- 2 - Decorrenza della garanzia
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 4 - Modifiche dell'assicurazione
- 5 - Aggravamento del rischio
- 6 - Altre assicurazioni
- 7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
- 8 - Diritto di rivalsa
- 9 - Forma delle comunicazioni
- 10 - Foro competente esclusivo
- 11 - Oneri fiscali
- 12 - Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

- 13 - Oggetto dell'assicurazione
- 14 - Soggetti assicurati
- 15 - Estensioni di garanzia
- 16 - Estensione del novero di "terzi"
- 17 - Massimali assicurati
- 18 - Priorità di destinazione dei massimali
- 19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio
- 20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 21 - Durata della garanzia
- 22 - Estensione territoriale
- 23 - Esclusioni
- 24 - Calcolo del premio
- 25 - Frazionamento del premio
- 26 - Obblighi in caso di sinistro
- 27 - Gestione delle vertenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/12/2023 alle ore 24,00 del 31/12/2024, con opzione per la Contraente di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia entro il 30.6. (trenta giugno) dell'anno precedente a quello di rinnovo.

Eventuali periodi di sospensione dell'attività sportiva in forza di provvedimento legislativo o del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri non verranno computati nel periodo di durata del contratto e dovranno pertanto essere recuperati a favore dell'assicurato.

2 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il termine previsto al successivo art.20) – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 - Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sullo stesso rischio siano presenti due o più coperture assicurative, in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

8 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei termini previsti dal successivo art.23) - Esclusioni.

9 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

10 - Foro competente esclusivo

Per ogni controversia è competente l'Autorità in cui ha sede la Contraente.

11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente e si applicano ai premi nella

misura stabilita dalla vigente legislazione:

12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

Si precisa che la copertura può essere stipulata anche attraverso più polizze specifiche (RCA e RCT) in relazione alle diverse categorie di soggetti e rischi assicurati.

13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove, trasferimenti e quant'altro specificato all'art.21, anche se in circuiti chiusi e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

La garanzia ha effetto – per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva e per quelli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione– nel momento in cui essi vengono consegnati, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, essi vengono riconsegnati dagli addetti alle verifiche finali.

L'effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge.

14 - Ulteriori garanzie

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

a) **Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche.**

Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori mentre non guidano il veicolo a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabilite.

b) **Responsabilità Civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti.**

La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che è legato ed utilizzato per l'organizzazione della gara.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art.17) e vale anche durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti e le loro autovetture, gli addetti ai servizi dei veicoli e le case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. n.1124/1965, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore

medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

c) **test vetture non compresi nel programma di gara**

Sono inclusi nella copertura assicurativa i test delle vetture (in pista e strada) iscritti al calendario sportivo nazionale.

d) **copertura dei danni alle autovetture private utilizzare per raggiungere le postazioni**

Sono inclusi nella copertura assicurativa i danni alle autovetture private, compresi ai cristalli, utilizzate dagli ufficiali di gara per recarsi alla postazione assegnata causati da sassi o altri oggetti sollevati o scagliati dal passaggio delle vetture di gara.

15 - Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- a) gli organizzatori anche se diversi dal Contraente purchè titolari di licenza sportiva in corso per le manifestazioni iscritte al Calendario Sportivo della Federazione;
- b) i proprietari dei veicoli;
- c) i costruttori;
- d) i meccanici o tecnici impiegati dall'organizzatore, dal concorrente o dalle scuderie;
- e) gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
- f) i direttori di gara;
- g) tutti gli ufficiali di gara coinvolti nella manifestazione (art.199 e seguenti RSN).

16 - Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

- a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.
In tale ambito sono compresi i passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista, vettura ricognizione del percorso e del delegato all'allestimento del percorso e dell'ispettore/tutor/supervisore alla sicurezza).
- b) I terzi trasportati, intendendo per tali esclusivamente i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento di gara e dalle caratteristiche del veicolo.

Sono esclusi dal novero di "terzi" il conduttore e il proprietario del veicolo, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di cui all'art.124 del D. Lgs. 209/2005.

17 - Massimali assicurati

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla concorrenza dei massimali minimi di legge:

- € 7.750.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 6.450.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, e di
- € 1.300.000,00 per danni a cose ed animali, qualsiasi il numero delle vittime e cose danneggiate.

E' obbligo della Compagnia fornire, entro 96 ore dalla richiesta, il preventivo all'organizzatore che volesse richiedere, a sua cura e spese, un innalzamento dei massimali di polizza e/o delle tipologie di rischio assicurato e/o dei soggetti assicurati per la gara dallo stesso organizzata.

18 - Priorità di destinazione dei massimali

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art.15) - Estensioni di Garanzia, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente art.17) - Massimali assicurati i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato art.15).

19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che la Contraente corrisponde anticipatamente per quale minimo garantito il premio annuale, calcolato sulla base degli elementi di cui al successivo art.24 e con il frazionamento indicato al successivo art.25; ciò premesso, la Contraente, entro i trenta giorni successivi ad ognuna delle rate di cui al citato art.25, si impegna a trasmettere alla Società il dato consuntivo, relativo a tutte le gare svolte nel precedente semestre, del numero effettivo dei partecipanti alle suddette gare; tale dato consuntivo equivale al numero dei concorrenti effettivamente autorizzati allo svolgimento della gara sulla base delle verifiche preliminari effettuate.

Al termine dell'annualità assicurativa del 31/12/2023, dopo aver ricevuto dalla Contraente il dato consuntivo relativo all'ultimo semestre con la tempistica sopra precisata, la Società procederà all'emissione di apposita appendice di regolazione del premio integrativo, calcolata sulla base di tutte le comunicazioni periodiche dei dati consuntivi.

Tale appendice di regolazione del premio verrà regolata come di seguito indicato:

1. qualora la regolazione del premio sia attiva per la Società, il relativo premio dovrà essere ad essa corrisposto dalla Contraente entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione;
2. qualora la regolazione del premio sia passiva per la Società, quest'ultima entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione dovrà corrispondere alla Contraente il relativo premio, al netto delle imposte.

20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singola manifestazione assicurata dal presente contratto, decorre e scade come previsto dal successivo art.21) - Durata della garanzia.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2023, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di sessanta giorni.

Il termine di cui sopra, deve intendersi ridotto a trenta giorni solo ed esclusivamente per l'ultima rata di premio.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

21 - Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara":

- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione;
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara;
- test delle vetture non compresi nel programma di gara per le discipline del rally e della velocità in salita.

22 - Estensione territoriale La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali percorsi (interi o tratti) oltre i predetti limiti territoriali a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento particolare di gara.

23 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:

- a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi dell'ACI – Direzione per lo Sport Automobilistico;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'art.144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

24 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo della presente polizza è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tipologia della gara o della manifestazione sportiva;
- 2) durata in giorni: a tal fine si precisa che ogni giorno è considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;
- 3) numero di partecipanti.

25 - Frazionamento del premio

Il premio annuo lordo totale è suddiviso in n° 2 (due) rate con scadenza, rispettivamente fissate al 30/6 e 31/12.

26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, in deroga all'art.1913 del Codice Civile, entro trenta giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

27 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Resta ferma la facoltà dell'Assicurato, a sua cura e spese, di nominare un proprio difensore.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società, sostenendo ogni relativo onere e costo, è tenuta ad assicurare la disponibilità di un Centro Liquidazione Sinistri in Roma o comunque la disponibilità a recarsi presso la Sede della contraente su richiesta della medesima.

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 Durata del contratto
- 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 9 Recesso in caso di sinistro

delle Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

- 13 Oggetto dell'assicurazione
- 15 Estensioni di garanzia
- 17 Massimali assicurati
- 19 Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio
- 20 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 22 Estensione territoriale
- 23 Esclusioni
- 26 Obblighi in caso di sinistro, estensione termine di denuncia sinistro
- 27 Gestione delle vertenze

La Contraente

La Società

SEZIONE PREMI

TABELLA CAPITOLATO 2023		N° GARE	NUMERO DI VETTURE PARTECIPANTI	NUMERO MEDIO DI VETTURE PARTECIPANTI
AUTOSTORICHE				
	RALLY AUTOSTORICHE	45	1679	38
	REGOLARITA' AUTOSTORICHE	109	3652	34
	SALITA AUTOSTORICHE	15	943	63
	SUPERCLASSICA AS	6	207	35
	VELOCITA' AUTO STORICHE	17	928	55
ENERGIE ALTERNATIVE				
	CIRCUITO EN. AL	17	100	6
	ECORALLY	5	44	9
FORMULA CHALLENGE				
	F.CH. ATIPICA SPERIMENTALE	7	100	15
	FORMULA CHALLENGE	9	311	35
FUORISTRADA				
	REGOLARITÀ FUORISTRADA FIF	13	190	15
	TRIAL 4X4	1	14	14
	TRIAL 4X4 EXSTREME FIF	6	67	12
	TRIAL 4X4 FIF	22	423	20
	VELOCITA' FUORISTRADA	1	20	20
	GIMKANE	3	23	8
KARTING				
	KARTING	222	17214	78
	KARTING ENDURANCE	3	48	16
MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE				
	NON AGONISTICHE AUTO MODERNE	26	74	3
	NON AGONISTICHE AUTO STORICHE	104	518	5
OFF ROAD				
	ACCELERAZIONE	4	145	37
	CROSS COUNTRY RALLY	6	122	40
	DRIFTING	13	174	14
	RALLY CROSS	10	286	29
	VELOCITA' SU GHIACCIO	3	11	37
	VELOCITA' SU TERRA	5	95	19
RALLY				
	RALLY ATIPICA SPERIMENTALE	4	323	81
	RALLY DAY	5	307	62
	RALLY IN CIRCUITO	4	285	72
	RALLY INTERNAZIONALE	7	568	82
	RALLY NAZIONALE	78	7056	91
	RONDE	5	526	106
	TEST RALLY	91	46	0,5
REGOLARITA AUTO MODERNE				
	REGOLARITA	11	518	48
SLALOM				
	MINISLALOM	7	412	59
	SLALOM	81	5872	73
VELOCITA' IN CIRCUITO				
	VELOCITA' IN CIRCUITO	69	6837	100
	VELOCITA' MINIIMPIANTI	3	176	59
VELOCITA' IN SALITA AUTO MODERNE				
	VELOCITA' IN SALITA	24	4058	170